

24 aprile 2007 0:00

IMMIGRAZIONE. I DISCENDENTI DI ITALIANI NON POSSONO PIU' RICHIEDERE LA CITTADINANZA

Interpellanza dell'on. Donatella Poretti (Rosa nel Pugno) al ministro dell'Interno Giuliano Amato

Premesso che:

- la legge 91 del 1992 consente agli stranieri discendenti di cittadini italiani di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o presso il Comune italiano di residenza;
- visto il gran numero di istanze presentate all'estero, in particolare in concomitanza della crisi economica argentina, e la congestione delle rappresentanze diplomatiche italiane - che fissavano gli appuntamenti per la presentazione delle istanze a distanza di un anno - il Ministero e' intervenuto, per "*garantire la parita' di trattamento dei soggetti interessati e di evitare agli stessi ulteriori disagi, velocizzando le procedure*", con la circolare ministeriale n. 28 del 23 dicembre 2002, con la quale si consente l'iscrizione anagrafica degli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di breve durata;
- a seguito di tale circolare la procedura per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Comune di residenza si puo' sintetizzare come segue:
 - 1) lo straniero discendente di cittadino italiano fa ingresso in Italia, anche con un permesso breve per turismo;
 - 2) ottenuto il relativo permesso di soggiorno chiede all'anagrafe l'iscrizione della propria residenza;
 - 3) fatto cio', presenta istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana;
 - 4) infine, con in mano la ricevuta di presentazione di quest'ultima istanza, richiede la conversione del pds per turismo in permesso per attesa cittadinanza;
- tale apprezzabile intervento, come fa sapere il servizio "Immigrazione" dell'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) e' stato tuttavia vanificato dalle nuove procedure di rilascio del permesso di soggiorno tramite gli uffici postali, poiche' a causa dei notevoli ritardi nell'elaborazione delle istanze risulta ormai impossibile ottenere il permesso di soggiorno turistico prima della sua scadenza;
- conseguentemente, in mancanza del permesso di soggiorno cartaceo gli uffici comunali non possono procedere all'iscrizione anagrafica e dunque alla prosecuzione della procedura di richiesta di cittadinanza;
- questo Ministero si e' gia' dovuto confrontare con i disagi e ritardi causati dalle nuove procedure di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, ed ha all'uopo emanato una direttiva ministeriale (del 20 febbraio 2007) e due circolari (le numero 16 e 17 del 2007) che consentono agli stranieri titolari di permesso di soggiorno in fase di rinnovo di rinnovare la carta di identita' e a chi fa ingresso per lavoro sulla base dei flussi 2006 - di godere da subito dei diritti che il futuro permesso di soggiorno conferira' loro, fra cui la possibilita' di iscriversi da subito nelle liste anagrafiche;
- si ritiene indispensabile, per garantire la parita' di trattamento dei discendenti di cittadini italiani l'emanazione di un provvedimento ministeriale che similmente a quanto previsto nella circolare n. 16 del 2007 consenta ai discendenti di cittadini italiani di potersi iscrivere nelle liste anagrafiche anche senza il rilascio fisico del permesso di soggiorno, subordinando tale iscrizione all'esibizione della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonchè della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana che sara' presentata contestualmente alla domanda di iscrizione anagrafica

per sapere

in che modo il Ministro intenda far fronte alla sopravvenuta impossibilita', per gli stranieri discendenti di cittadini italiani, di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Comune di residenza;
se intenda il Ministro adottare un provvedimento che consenta agli stranieri discendenti di cittadini italiani l'iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del titolo di soggiorno.